

DECRETO n. 1951 del 6 luglio 2016

Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.

Lotto: n. 5 località: Mirandola (MO).

Presa d'atto dei danni riscontrati ai moduli abitativi oggetto della riconsegna alla ditta e modifiche al Decreto n. 278 del 3 febbraio 2016 di approvazione del secondo smontaggio dei moduli abitativi.

Approvazione terzo smontaggio dei moduli abitativi.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- che con il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che con le Ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

- che, con riferimento al lotto 5 in località Mirandola (MO), in data 08 febbraio 2013 è stato sottoscritto con la Ditta C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni, il relativo contratto di appalto Rep. n. 0067, parzialmente modificato con atto Rep. n. 0161 del 16 settembre 2013, per il corrispettivo contrattuale di €

6.293.860,80 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 155.040,00 non soggetti a ribasso, oltre a € 51.848,76 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

Richiamati, con riferimento al citato lotto 5:

- il Decreto del Commissario Delegato n. 564 del 9 aprile 2015, successivamente rettificato e integrato dal Decreto del Commissario Delegato n. 616 del 17 aprile 2015, con i quali sono stati rispettivamente approvati il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, redatti dal direttore dei lavori geom. Gian Franco Coliva di FBM in data 28 gennaio 2014, confermati dal RUP e sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza riserve né eccezione alcuna, dal quale emerge che l'importo dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza ammonta ad € 6.293.860,80 al netto dell'Iva;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 1910 in data 10 settembre 2014 con il quale è stato approvato il certificato di collaudo che ha confermato l'importo dei lavori del conto finale;

- quanto previsto all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di appalto Rep. 0067 del 8 febbraio 2013 nel quale l'impresa appaltatrice su richiesta della stazione appaltante dopo 2 anni dalla consegna dei moduli abitativi è tenuta allo smontaggio e al riacquisto anche parziali di quelli non più in uso (formula del buy back) per un valore complessivo pari ad € 775.967,81 e che tale valore si sarebbe ridotto a 0 nel corso dei successivi quattro anni con formula lineare con decrementi mensili;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 623 del 17 luglio 2013 con il quale tra l'altro venivano disciplinate le condizioni ed i criteri per la consegna delle aree ai comuni, per la tempistica di riferimento dei canoni di manutenzione e fissati i tempi di operatività della formula del buy back;

- l'ultimo Verbale di consegna provvisoria dei moduli al Comune di Mirandola sottoscritto in data 8 gennaio 2013;

- il Verbale di consegna delle aree urbanizzate al Comune di Mirandola del comparto PMAR lotto 5 sottoscritto in data 27 agosto 2013;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 20 del 12 gennaio 2015 di approvazione per lo smontaggio di n.12 moduli, successivamente parzialmente rettificato dal Decreto n. 244 del 6 febbraio 2015 che ha incrementato di n. 1 modulo il numero di quelli liberi e da smontare e autorizzato complessivamente il primo smontaggio per n.13 moduli;

Richiamato il Decreto del Commissario n. 278 del 3 febbraio 2016 con cui è stato autorizzato il secondo smontaggio di n.73 moduli PMAR installati nel lotto 5 del Comune di Mirandola (MO), a seguito di formale richiesta pervenuta dall'Amministrazione comunale in quanto liberi da persone e arredi;

Richiamato altresì il Verbale di constatazione per riconsegna parziale dei PMAR in data 7 marzo 2016 dal quale risulta che nel corso del sopralluogo si è rilevato che i moduli realmente disponibili allo smontaggio sono 69, risultando in numero inferiore e con identificativi in parte diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta del Comune, riportati nel suddetto Decreto n.278/2016;

Rilevato in particolare che nel corso del sopralluogo eseguito in pari data, e nel quale l'impresa ha preso in carico i 69 moduli, sono stati riscontrati danni di consistente entità agli stessi prefabbricati

Rilevato altresì che in data 23 marzo 2016, con mail assunta al prot. n.CR.2016.16289, con sollecito in data 16 giugno 2016 con mail assunta al prot. n.CR.2016.32907, il RUP ha trasmesso all'impresa appaltatrice per approvazione la quantificazione dei danni effettuata dalla Direzione Lavori, dalla quale emerge

una valutazione pari ad € 53.435,35, che in assenza di riscontro è da intendersi tacitamente accettata dall'impresa;

Richiamata la nota inviata dal RUP al Sindaco del Comune di Mirandola in data 22.06.2016 prot. n.CR.2016.34030 con la quale si invita l'Amministrazione comunale a inoltrare denuncia alle autorità competenti per atti vandalici ed a recuperare le somme conseguenti ai danni riscontrati;

Ritenuto necessario rettificare il precedente Decreto n. 278 del 3 febbraio 2016 dando atto che in data 7 marzo 2016 si è proceduto alla consegna dei moduli identificati con i numeri 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 18A, 20A, 21A 22A, 23A, 27A, 28A, 29A, 30A, 1B, 2B, 7B, 8B, 13B, 14B, 15B, 16B, 25B, 26B, 27B, 28B, 33B, 34B, 35B, 36B, 39B, 40B, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 25C, 26C, 27C, 28C, 30C, 32C, 35C, 36C, 37C, 38C, 3D, 4D, 21D, 23D, 27D, 28D, 35D, 36D in luogo di quelli in precedenza indicati;

Dato atto che a seguito della nuova sopra citata individuazione dei moduli riconsegnati all'impresa, il valore di riacquisto di questi ultimi deve essere ricalcolato e risulta pertanto pari ad € 231.095,05, anziché €245.619,71;

Dato atto altresì che i danni riscontrati nel corso della seconda consegna ammontano ad € 53.435,35 e poiché gli stessi non possono essere imputabili all'appaltatore in quanto eccedono quello che può essere considerato il normale utilizzo degli stessi, si ritiene che detta somma possa essere detratta dal valore di riacquisto sopra determinato;

Inteso pertanto e per quanto sopra espresso rideterminare, per la seconda consegna, il credito del Commissario Delegato nei confronti dell'Impresa in € 177.659,70 (€ 231.095,05 - € 53.435,35);

Inteso comunicare all'impresa il nuovo importo dando termine di 15 giorni per il versamento della suddetta somma, relativa alla seconda consegna;

Considerato infine che alla data della seconda consegna, avvenuta il 7 marzo 2016, anche il valore di buyback dei restanti n. 68 moduli installati è ricalcolato alla frazione di 34/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 277.344,64, l'importo della polizza fideiussoria a garanzia del valore di buy back, può essere ridotto a € 277.344,64;

Inteso modificare conseguentemente quanto contenuto nel precedente Decreto n. 278 del 3 febbraio 2016 in merito all'importo della polizza a garanzia da svincolare in relazione al nuovo valore residuo del riacquisto dei restanti moduli installati ed alla riduzione dell'importo del canone di manutenzione ricalcolato solo sugli stessi n.68 moduli installati sopra citati;

Vista inoltre la richiesta inoltrata dal Sindaco di Mirandola in data 6 giugno 2016 assunta al prot. n.CR.2016.30476 con cui si chiede lo smontaggio di n. 48 moduli abitativi del quartiere Mazzone identificati con i numeri 9A, 11A, 17A, 19A, 10B, 12B, 17B, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B, 23B, 24B, 29B, 30B, 31B, 32B, 3C, 4C, 9C, 11C, 18C, 20C, 21C, 23C, 33C, 34C, 39C, 40C, 1D, 2D, 7D, 8D, 10D, 12D, 17D, 18D, 19D, 20D, 22D, 24D, 29D, 30D, 31D, 32D, 33D e 34D;

Inteso procedere allo smontaggio dei suddetti complessivi n.48 moduli;

Atteso che per il lotto in oggetto, l'ultima consegna provvisoria dei moduli abitativi è avvenuta l'8 gennaio 2013, e pertanto il dovere di riacquisto essendo decorso il termine di due anni produce già i propri effetti;

Rilevato che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;

Considerato che la riconsegna dei n. 48 moduli avverrà nel mese compreso tra l'8 luglio 2016 e l'8 agosto 2016, l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 29/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 171.811,49 che dovranno essere versati entro 20 (venti) giorni dalla data di riconsegna dei moduli indicati;

Considerato infine che alla data della terza consegna anche il valore di buy back dei restanti n. 20 moduli installati è ricalcolato alla frazione di 29/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 64.747,17, l'importo della polizza fideiussoria a garanzia del valore di buy back, può essere ridotto ad € 64.747,17.

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

- 1) di prendere atto del Verbale di constatazione per riconsegna parziale dei PMAR in data 7 marzo 2016 dal quale risulta che nel corso del sopralluogo per la seconda consegna si è rilevato che i moduli realmente disponibili allo smontaggio sono 69, risultando in numero inferiore e con identificativi in parte diversi rispetto a quelli segnalati nella richiesta del Comune, riportati nel Decreto n.278 del 3 febbraio 2016;
- 2) di modificare pertanto il precedente Decreto n.278 del 3 febbraio 2016 in quanto si è proceduto alla consegna di n.69 moduli identificati con i numeri 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 18A, 20A, 21A 22A, 23A, 27A, 28A, 29A, 30A, 1B, 2B, 7B, 8B, 13B, 14B, 15B, 16B, 25B, 26B, 27B, 28B, 33B, 34B, 35B, 36B, 39B, 40B, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 25C, 26C, 27C, 28C, 30C, 32C, 35C, 36C, 37C, 38C, 3D, 4D, 21D, 23D, 27D, 28D, 35D, 36D in luogo di quelli in precedenza indicati;
- 3) di modificare, a seguito della nuova sopra citata individuazione dei moduli riconsegnati all'impresa, il valore di riacquisto di questi ultimi che risulta pertanto pari ad € 231.095,05, anziché € 245.619,71;
- 4) di prendere atto altresì che nel Verbale citato al precedente punto 1), con cui l'impresa ha preso in carico i suddetti n.69 moduli, si è rilevato che nel corso del sopralluogo sono stati riscontrati danni di consistente entità agli stessi prefabbricati;
- 5) di prendere atto della quantificazione dei danni effettuata dalla Direzione Lavori, inviata all'impresa dal RUP per approvazione in data 23 marzo 2016, con mail assunta al prot. n.CR.2016.16289, con sollecito in data 16 giugno 2016 con mail assunta al prot. n.CR.2016.32907, dalla quale emerge una valutazione pari ad € 53.435,35, da intendersi tacitamente accettata dall'impresa;
- 6) di dare atto che con nota inviata dal RUP al Sindaco del Comune di Mirandola in data 22.06.2016 prot. n.CR.2016.34030 l'Amministrazione comunale è stata invitata a inoltrare denuncia alle autorità competenti per atti vandalici ed a recuperare le somme conseguenti ai danni riscontrati;
- 7) di dare atto altresì che i danni riscontrati nel corso della seconda consegna non possono essere imputabili all'appaltatore in quanto eccedono quello che può essere considerato il normale utilizzo degli stessi, pertanto la somma quantificata può essere detratta dal valore di riacquisto;

- 8) di modificare e rideterminare conseguentemente, per la seconda consegna, il credito del Commissario Delegato nei confronti dell'Impresa in € 177.659,70 (€ 231.095,05 - € 53.435,35);
- 9) di fissare in 15 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del RUP, il termine entro il quale l'impresa dovrà corrispondere l'importo di cui al precedente punto 8);
- 10) di modificare, a seguito della nuova individuazione dei moduli riconsegnati all'impresa di cui al precedente punto 2), l'importo garantito con polizza fideiussoria a garanzia del valore di buyback dei n.68 moduli ancora installati che potrà essere ridotto a € 277.344,64, ad avvenuta riscossione di € 177.659,70, di cui al precedente punto 9);
- 11) di prendere atto che il canone di manutenzione dei moduli è stato modificato tenendo conto solo della rimozione di quelli identificati al precedente punto 2);
- 12) di autorizzare lo smontaggio dei n.48 moduli installati nel Comune di Mirandola (MO) PMAR Lotto 5 quartiere Mazzone, identificati con i numeri 9A, 11A, 17A, 19A, 10B, 12B, 17B, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B, 23B, 24B, 29B, 30B, 31B, 32B, 3C, 4C, 9C, 11C, 18C, 20C, 21C, 23C, 33C, 34C, 39C, 40C, 1D, 2D, 7D, 8D, 10D, 12D, 17D, 18D, 19D, 20D, 22D, 24D, 29D, 30D, 31D, 32D, 33D e 34D;
- 13) di autorizzare il RUP a redigere apposito Verbale di constatazione per la riconsegna parziale;
- 14) di dare atto che i termini contrattuali relativi al buy back producono i propri effetti a partire dalla data di consegna degli ultimi moduli avvenuta in data 8 gennaio 2013 e pertanto, il dovere di riacquisto decorre dal termine di due anni ovvero dall' 8 gennaio 2015;
- 15) di dare atto che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;
- 16) di dare atto che la terza consegna dei moduli avverrà nel mese compreso tra l'8 luglio 2016 e l'8 agosto 2016, e pertanto l'importo del buy back risulta pari alla frazione di 29/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 171.811,49, che la Ditta C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni Partita I.V.A. 00281620377, dovrà versare a titolo di riacquisto dei moduli smontati entro 20 (venti) giorni dalla data di riconsegna;
- 17) di dare atto altresì che il valore di buy back dei restanti n. 20 moduli installati è ricalcolato alla frazione di 29/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 64.747,17, e pertanto l'importo della polizza fideiussoria a garanzia del valore di buy back potrà essere ridotto, ad avvenuta riscossione di € 171.811,49 di cui al punto precedente, ad € 64.747,17;
- 18) di dare atto altresì che a partire della data di consegna dei moduli indicati dovrà essere ridotto il canone delle manutenzioni;
- 19) di dare atto che nessun onere per il Commissario Delegato deriva dalle operazioni di smontaggio di cui al presente decreto.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)